



CL. 2.18.1/1751/2017A

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N° 1751
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere/a - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Dimissioni del sig. █████, anziano non autosufficiente

Premesso che:

- Dal 6 settembre 2012 il sig. █████, residente a Grugliasco, è conosciuto dall'Unità di Valutazione Geriatrica del Distretto Area Metropolitana Centro, poiché la Commissione ha espresso parere favorevole a un progetto semiresidenziale;
- In convenzione con l'ASL TO3, █████ ha quindi iniziato la frequenza presso il Centro Diurno "Oasi" fino al 31 maggio 2017 quando, a seguito di un accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano, è stato ricoverato e successivamente trasferito presso la Casa di Cura "Villa Turina" in regime di CAVS a indirizzo neuropsichiatrico;
- Poco prima del ricovero, era pervenuta all'UGV richiesta di rivalutazione da parte del figlio e, in data 27 aprile, la Commissione aveva espresso parere favorevole a un progetto residenziale, con grado di priorità "non urgente" in considerazione del punteggio attribuito (21/28);
- Il 5 di maggio, a seguito di ulteriori comunicazioni da parte del figlio e di approfondimenti sociali, la Commissione ha attribuito al ricovero in struttura RSA carattere di "urgenza";
- In base alla DGR 14-5999 del 25 giugno 2013, i progetti ai quali stato riconosciuto un grado di priorità urgente devono trovare risposta attuativa entro 90 giorni dalla valutazione;

- La struttura, tuttavia, ha comunicato ai congiunti di [REDACTED] e di altri anziani malati cronici non autosufficienti ivi ricoverati che le relative istanze "non possono essere prese in carico dalla scrivente Società in qualità di gestore della Casa di cura Villa Turina Amione, in quanto quest'ultima non dispone di nessun potere decisionale in tal senso" e che dopo la "durata massima di giorni 30 prorogabili una volta sola per ulteriori 30 (...) la competenza e la responsabilità per la gestione del paziente e del relativo progetto terapeutico-assistenziale (rectius, sanitario, n.d.r.), torna in capo alla Asl ed ai Servizi territorialmente competenti in base alla residenza anagrafica";
- Le associazioni in difesa dei malati non autosufficienti e dei loro familiari hanno dunque inviato alla Direzione sanitaria della Casa di cura Villa Turina e Amione delle raccomandate di "opposizione alle dimissioni e richiesta della continuità terapeutica prevista dalle leggi vigenti";
- salvo i casi di effettiva emergenza, la Casa di cura Villa Turina Amione e le altre analoghe strutture non dovrebbero infatti trasferire l'infermo non autosufficiente, necessitante di indifferibili prestazioni sanitarie e socio-sanitarie al Pronto soccorso;
- occorre invece, nel corretto rispetto delle necessità degli infermi, che i necessari trasferimenti vengano concordati dal personale medico delle case di cura e degli ospedali o delle altre strutture sanitarie coinvolte, di modo che venga effettivamente garantita la dovuta continuità terapeutica, in attuazione della Dgr 72/2004;
- la Direzione ha però respinto le richieste delle associazioni, precisando che i sanitari della Casa di Cura avrebbero gestito la fase di dimissioni di [REDACTED] secondo la normativa applicabile, oltre che in ossequio alla dovuta continuità terapeutica e che le dimissioni sarebbero state disposte e condivise con i servizi territoriali competenti, i quali, già in data 4.8.2017, prima del trasferimento del Paziente, avevano condiviso l'avvio delle procedure per l'inserimento dell'assistito in R.S.A..

Sottolineato che:

- come ribadito dal Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino (OMCeO-TO), gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile sono soggetti colpiti da gravi patologie, che hanno avuto come esito la devastante compromissione della loro autosufficienza e pertanto hanno in tutti i casi esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili in relazione ai loro quadri clinici e patologici;

- l'articolo 32 della Costituzione, la legge 833/1978, l'articolo 54 della legge 289/2002 assicurano il diritto alla cura di tali pazienti in relazione al loro fabbisogno terapeutico e senza limiti di durata;
- in Piemonte, nel 2015, erano 32mila gli anziani malati cronici non autosufficienti posti in liste d'attesa e cioè non presi in carico dal Servizio sanitario regionale per le opportune cure di cui hanno necessità immediata dovuta alla loro situazione;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore/a



- per sapere se intende predisporre urgenti provvedimenti per assicurare concretamente agli anziani malati cronici non autosufficienti le necessarie prestazioni sanitarie e socio-sanitarie indifferibili e l'abbattimento delle attuali liste di attesa riguardanti le prestazioni domiciliari e residenziali, operando per il riconoscimento effettivo dell'assoluta priorità degli interventi sociosanitari domiciliari anche attivandoli senza condizionamenti all'accesso alle prestazioni legate a valutazione Uvg.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)